



La manovra economica bis 2011

(decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148)

Cosa cambia per l'Avvocato

Elementi di interesse per la professione forense

Roma, 6 ottobre 2011

Dossier di analisi e documentazione
a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense.
n. 4/2011



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

LA MANOVRA ECONOMICA BIS 2011

(decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

ELEMENTI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE FORENSE

SOMMARIO: Premessa. – 1. I principi in materia di professioni nella manovra d'agosto e la riforma dell'ordinamento forense (art. 3, comma 5). – 2. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (art. 1, commi 2-6). – 3. Calendario del processo civile (art. 1-ter). – 4. Sospensione del professionista per inosservanza di obblighi di natura fiscale (art. 2, comma 5). – 5. Disposizioni in materia di contributo unificato (art. 2, comma 35-bis). – 6. Disposizioni concernenti l'obbligo di utilizzare il telefax e la posta elettronica per le comunicazioni e modifiche al Codice di procedura civile (art. 2, comma 35-ter). – 7. Disposizioni in materia di giustizia tributaria: telefax, posta elettronica certificata e contenuto della nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario (art. 2, comma 35-quater) – 8. Disposizioni relative all'efficienza del sistema giudiziario ed alla celere definizione delle controversie: differimento del termine di adozione dei programmi per la gestione dei procedimenti pendenti e precisazione in merito all'esperimento delle procedure per la nomina dei componenti delle Commissioni tributarie (art. 2, comma 35-quinquies). – 9. Sanzioni a carico della parte a fronte della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (art. 2, comma 35-sexies). – 10. Disposizioni in materia di cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie (art. 2, comma 35-septies). – 11. Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero (art. 2, comma 35-octies). – 12. Sospensione ed estinzione dei procedimenti penali ed amministrativi in materia di indebita percezione del contributo previsto dall'art. 1, commi 331, 332 e 333 della l. 266/2005 (c.d. Bonus bebè) (art. 6, comma 6-bis). – **Allegato n. 1.** Tabella riepilogativa delle novità in materia di contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario. – **Allegato n. 2.** Testo consolidato delle disposizioni modificate dal d.l. 138/2011, come convertito dalla l. 148/2011.

PREMESSA

Come quella di luglio (D.L. 98/2011, conv. in Legge 111/2011, sulla quale vedi il relativo Dossier disponibile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense), anche la cd. manovra bis – concepita in agosto con il D.L. 138/2011 e definitivamente varata con la conversione in Legge 14 settembre 2011, n. 148 – reca numerose disposizioni che interessano l'esercizio della professione forense. Si tratta di disposizioni tra loro disparate, e proprio per questo di più difficile lettura, accomunate solo da un generico inquadramento in un contesto di misure volte alla “stabilizzazione finanziaria” ed allo “sviluppo”, come si legge nell'intitolazione dell'atto.

Si è ritenuto pertanto utile redigere a beneficio degli avvocati un dossier di analisi dei contenuti della manovra che possono considerarsi di più diretto impatto per gli avvocati (prescindendo ovviamente dagli altri contenuti che riguardano comunque gli avvocati italiani come tutti gli altri cittadini): tra queste misure si segnalano in particolare le norme sul calendario del processo, gli ulteriori aumenti del contributo unificato, la previsione di severe sanzioni per chi ometta taluni dati



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

negli atti introduttivi dei giudizi nonché a carico della parte che non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, le nuove norme in tema di incompatibilità per i componenti le commissioni tributarie.

Accanto a queste disposizioni, sono trattate nel dossier anche le misure che, pur non presentando immediato diretto impatto per i modi di svolgimento della professione perché necessarie di attuazione mediante legislazione delegata o altri strumenti, assumono particolare rilievo per cogliere i processi di tendenza, gli scenari e la cornice giuridica nella quale nei prossimi tempi, con tutta probabilità, dovrà esercitarsi il mestiere di avvocato: i principi in tema di riforma delle professioni e la delega sulla revisione della “geografia giudiziaria”.

1. I PRINCIPI IN MATERIA DI PROFESSIONI NELLA MANOVRA D’AGOSTO E LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE (ART. 3, COMMA 5).

Testo della disposizione:

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

La manovra di agosto reca all'art. 3, comma 5 alcune disposizioni di principio in materia di riforma delle professioni. Pur non recando misure di immediata applicazione, e dunque di diretto impatto per gli avvocati, è opportuna una breve analisi volta ad illustrarne i contenuti, anche al fine di valutare l'eventuale ricaduta di tali previsioni sulla riforma dell'ordinamento forense già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (AC 3900).

L'art. 3, comma 5 D.L. cit. reca una serie di principi e prevede che i singoli ordinamenti professionali siano adeguati entro 12 mesi: il legislatore ha dunque respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto da più parti (da ultimo anche da Confindustria nel progetto per l'Italia siglato insieme con altre organizzazioni produttive), e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega. È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità. Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense": le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo occuparsi di professioni tra loro diversissime. Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio cronologico ed a quello di specialità. Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto. Piuttosto, sul piano politico, per quanto il termine sia ordinatorio, la manovra spinge ad una riforma degli ordinamenti professionali entro tempi brevi (12 mesi), e quella forense è la riforma in stato di maggiore avanzamento nei lavori parlamentari. A



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l'art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni ordinamentali eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo.

Di seguito i principi affermati nella disposizione in commento, correlati a quelli affermati nel ddl di riforma dell'ordinamento forense:

- A) L'opzione di fondo e di sistema è quella della distinzione tra impresa e professione: su questo punto è evidente che il ddl AC 3900 si pone in piena continuità, confermando la **netta distinzione tra impresa e professione**;
- B) È salvaguardato l'**esame di Stato** per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione); così anche nel ddl AC 3900;
- C) Sono ribaditi i principi di **autonomia e indipendenza** come caratteri distintivi del professionista; così anche nel ddl AC 3900;
- D) È imputato direttamente ai CN **il potere regolamentare sulla formazione permanente**, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare;
- E) Le **tariffe** sono regolate nella manovra in un modo ben più equo di quanto non avesse fatto il decreto legge Bersani: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi; il ddl AC 3900 si muove su questa scia, sancendo la inderogabilità dei minimi per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della giustizia e a difesa del cliente-consumatore (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia);
- F) È introdotta l'**assicurazione obbligatoria**, cosa che fa anche il ddl AC 3900;
- G) La disciplina della **pubblicità** è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia; analoghe le previsioni del ddl AC3900;

A proposito del **disciplinare**, il principio di cui alla manovra è chiaramente nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari; il ddl AC 3900 prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimità costituzionale. Attualmente ogni distretto di Corte d'appello elegge un rappresentante al CNF, e **la composizione dell'organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che è assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia**. La natura di giudice speciale del CNF consente all'organo di adire la Corte costituzionale per far valere la eventuale incostituzionalità di norme applicabili ai procedimenti disciplinari, salvaguardando l'interesse generale alla corretta attuazione dell'ordinamento giuridico, e rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.

È dunque evidente che, lungi dal costituire un ostacolo all'approvazione del ddl AC 3900, la manovra costituisce piuttosto un incentivo a procedere celermente, con il termine di 12 mesi per adeguare gli ordinamenti professionali, e con previsioni di merito coerenti con quelle proprie della riforma forense.

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

2. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 1, COMMI 2-6).

Testo della disposizione:

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle

Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

La norma in commento, inserita in sede di conversione, **delega** il **Governo** ad **emanare**, entro un anno, uno o più **decreti legislativi** volti alla **riorganizzazione** sul territorio degli **uffici giudiziari**.

Non si tratta, pertanto, di disposizione di immediata ricaduta per l'avvocato.

Interessati all'opera di riduzione saranno gli uffici giudiziari di **primo grado** non aventi sede nel capoluogo di provincia (comma 2, lettera a); le **procure non distrettuali** (comma 2, lettera c); le **sezioni distaccate** di tribunale (comma 2, lettera d); gli **uffici del giudice di pace** dislocati in sede diversa da quella circondariale (comma 2, lettera l).

La delega mira a «realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza» (comma 2) attraverso l'accorpamento e/o la soppressione degli uffici esistenti.

Viene assunta «come prioritaria linea» di attuazione della delega «il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni» (lett. e). Tra gli ulteriori criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi è utile menzionare l'intangibilità degli uffici di primo grado e delle procure «nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011» (lett. a e c); la previsione per cui all'esito del riordino «ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica» (lett. f).

Peculiare è poi la previsione contenuta nella lettera o) secondo la quale, con riferimento alla soppressione e/o all'accorpamento degli **uffici del giudice di pace**, «**gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici [...]**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione dei servizi giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo».

Le disposizioni si completano con la previsione di una seconda e successiva delega. Il comma 5, autorizza, difatti, il Governo ad adottare «entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati» «disposizioni integrative e correttive dei [...] medesimi».

3. CALENDARIO DEL PROCESSO CIVILE (ART. 1-TER).

Testo della disposizione:

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione, inserita in sede di conversione, interviene sull'**articolo 81-bis** delle **disposizioni di attuazione al Codice di procedura civile**, già rubricato **calendario del processo**, modificandone il primo comma ed inserendo un secondo comma.

La disposizione, collocata nel Capo II delle disposizioni complementari, trova applicazione al «procedimento davanti al Tribunale» (pur se in dottrina si è segnalata la possibile applicazione nei giudizi innanzi al giudice di pace e alla corte d'appello¹).

Le modifiche, destinate a trovare applicazione alle controversie instaurate successivamente al 17 settembre 2011, sono di notevole impatto in quanto, rispetto alla versione originaria della disposizione (introdotta con la legge n. 69/2009), viene previsto un meccanismo volto a presidiare il rispetto da parte del magistrato, del difensore e del consulente tecnico dei termini fissati.

Più nel dettaglio, il calendario viene determinato dal giudice «sentite le parti» tenuto conto non soltanto «della natura, dell'urgenza e della complessità della causa» ma anche «nel rispetto del

¹ Cfr., sul punto, E. PICOZZA, *Il calendario del processo*, in Riv. dir. proc. 2009, fasc. 6, pp. 1650-1659.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

principio di ragionevole durata del processo», cosicché la **funzione acceleratoria** dello strumento – che va ad affiancarsi a quella della prevedibilità dei tempi di svolgimento – viene espressamente dichiarata. A differenza che nella precedente versione della disposizione, inoltre, anche l'attività della «**rimessione al collegio**» per la decisione totale o parziale della causa (art. 189 c.p.c.) diviene oggetto di **calendarizzazione**.

Il giudice dovrà provvedere all'adempimento «quando provvede sulle richieste istruttorie» e, dunque:

- a) nel processo di cognizione ordinaria, con il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 183, comma 7 c.p.c., ossia con l'ordinanza riservata con cui il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti entro trenta giorni dallo scadere dell'ultimo termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., ovvero – nell'ipotesi in cui le parti non abbiano fatto richiesta dell'«appendice scritta di trattazione» – direttamente in udienza;
- b) nel processo del lavoro e nei procedimenti speciali ad esso assoggettati ai sensi del d.lgs. 150/2011 direttamente all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420, comma 5 c.p.c., ovvero ai sensi del comma 7 «in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi»;
- c) ove lo si ritenga applicabile al processo sommario di cognizione², la determinazione del calendario andrà effettuata «alla prima udienza» (art. 702-ter, comma 5) nel momento in cui il giudice individua «gli atti di istruzione rilevanti» ove questi ultimi vengano rinviati ad una o più successive udienze.

Pur attenendo al novero dei poteri ordinatori del giudice, non idonei a riflettersi sulla validità della sentenza e, dunque, irrilevanti in sede di impugnazione, la fissazione del calendario viene finalmente presidiata, a norma del secondo comma, da un **sistema di sanzioni** a carico sia del giudice, sia del difensore, sia del consulente tecnico.

Per quest'ultimo e per il **difensore** l'**inosservanza** dei **termini** stabiliti con il calendario «**può costituire violazione disciplinare**». La **valutazione** della sussistenza dell'eventuale responsabilità disciplinare rimane, dunque, affidata, all'**Ordine** o al Collegio di **appartenenza** del professionista, senza che la disposizione introduca deprecabili automatismi³. Ne consegue che, per quanto attiene all'avvocato, sarà il Consiglio dell'Ordine a valutare la rilevanza disciplinare della condotta e a comminare sanzione adeguata «alla gravità dei fatti» tenuto conto, tra l'altro, «della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione» (art. 2, c. 2 cod. deontologico forense).

Per quanto attiene al magistrato l'inosservanza dei tempi autoimposti e, a maggior ragione, la mancata predisposizione del calendario, può comportare non soltanto l'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura ma può, altresì, influire negativamente sulla valutazione di professionalità sulla nomina a funzioni direttive e semidirettive.

² Sul punto, v. Trib. Mondovì, ord. 10 novembre 2009, in Foro it., 2009, I, 3506, che ha ritenuto applicabile anche al procedimento sommario di cognizione la disposizione in tema di calendario del processo; in senso contrario, v. Trib. Varese, ord. 18 novembre 2009, in Foro it., Rep. 2009, voce *Procedimento civile*, n. 79.

³ Come avviene, al contrario, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del testo di legge in commento, in materia di sanzioni per inosservanza di obblighi di natura fiscale. Sul punto, v. *infra*. §. 4.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

**4. SOSPENSIONE DEL PROFESSIONISTA PER INOSSERVANZA DI OBBLIGHI DI NATURA FISCALE
(ART. 2, COMMA 5)**

Testo della disposizione:

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies . Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter .

2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati».

L'art. 2, comma 5, invariato anche a seguito dell'approvazione della legge di conversione, interviene sull'**art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997**, inserendo i commi 2 *sexies* e 2 *septies*.

L'art. 12 dispone in materia di **sanzioni accessorie** in caso di **violazione di obblighi fiscali** relativi ad imposte dirette o all'imposta sul valore aggiunto e commina, in particolare, la sanzione della **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'**esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività medesima. Tale sospensione è irrogata direttamente dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

I nuovi commi 2 *sexies* e 2 *septies*, introdotti dal D.L. 138/2011, estendono la fattispecie della sospensione all'ipotesi in cui il professionista iscritto in un albo o appartenente ad un ordine professionale **incorra** in almeno **quattro distinte violazioni** di **emettere il documento certificativo dei corrispettivi**. La sospensione è **irrogata** direttamente dall'**Agenzia delle Entrate** e può andare **da tre giorni ad un mese** (e da quindici giorni a sei mesi per il caso di recidiva): essa è **immediatamente esecutiva** e deve essere **comunicata** all'**ordine di appartenenza** o al soggetto competente alla tenuta dell'albo, affinché di essa venga data **pubblicazione** sul relativo **sito internet** (comma 2 *sexies*).

Il comma 2 *septies* dispone invece che qualora la violazione sia stata commessa nell'esercizio in **forma associata** di **attività professionale**, la **sanzione** si **estenda automaticamente agli associati**.

Ne consegue pertanto che all'accertamento della violazione consegue immediatamente la sanzione della sospensione - estesa, se del caso, agli associati - ed irrogata da una amministrazione esterna all'Ordine, senza necessità di un'ulteriore pronuncia da parte di quest'ultimo.

Così chiarita la portata della disposizione, devono esserne segnalati taluni profili critici. Essa infatti sottrae agli ordini professionali, nel caso di specie, una competenza (la potestà in materia disciplinare) loro affidata dalla legge, prevedendo l'intervento di un soggetto esterno nelle attività di tenuta dell'albo. In considerazione di ciò, si pongono tutta una serie di problemi di coordinamento quali ad esempio: il rapporto tra immediata esecutività della sanzione e sua trascrizione nell'albo di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

appartenenza, regime di impugnazione nonché soprattutto automatica estensione della sanzione agli associati. A tali inconvenienti si sarebbe potuto ovviare investendo gli ordini professionali della competenza ad irrogare la sanzione accessoria; numerose proposte di emendamento in tal senso sono state tuttavia respinte in sede di esame parlamentare della legge di conversione (cfr. gli emendamenti 2.38 a 2.42 presentati in Commissione Bilancio al Senato, e respinti).

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO (ART. 2, COMMA 35-BIS).

Testo della disposizione:

35-bis. *All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;*
- b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";*
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";*
- d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;*
- e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:*
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";
- f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".*

La norma in commento, inserita in sede di conversione, interviene sul **D.P.R. 30.05.2002, n. 115** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia), provvedendo ad un'opera di **coordinamento e razionalizzazione** delle modifiche già introdotte con il d.l. 98/2011, la c.d. manovra di luglio (sul punto, cfr. il Dossier 3/2011 dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense).

Trattasi di una disposizione di immediata ricaduta per l'avvocato, in quanto incide sulla misura del **contributo unificato** dovuto, seppur non disponendo modifiche particolarmente innovative.

Si provvede, in primo luogo, ad eliminare il riferimento ai processi amministrativi di valore indeterminabile (*lett. a*) dall'art. 13, co. 1, lett. *d*) del D.P.R. 115/2002 (che con riferimento ai processi civili prevede un contributo pari ad €450,00), lasciando quale unico riferimento il comma 6-bis, dedicato ai processi amministrativi, che alla lett. *e*) prevede un contributo pari ad €600,00 «in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica». Di conseguenza, il contributo dovuto per i **processi amministrativi di valore**

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

indeterminabile risulta **aumentato** rispetto alle norme introdotte dalla manovra di luglio, passando da €450,00 agli attuali **€600,00**, rientrando tra i processi amministrativi ordinari e le ipotesi residuali, non specificamente previste.

Si effettuano, inoltre, alcune puntualizzazioni ai fini di coordinamento della disciplina.

Si conferma, in primo luogo, la **sanzione** (lett. b) consistente nell'**aumento** pari alla **metà** del **contributo** unificato dovuto qualora il **difensore non indichi**, oltre al proprio **numero di fax** e il **codice fiscale** della parte nell'atto introduttivo del giudizio, il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata** (anche) ai sensi dell'art. 16, co. 1-bis D.Lgs. 546/1992.

Si **sanziona**, inoltre, la **mancata dichiarazione di valore della lite** nel **processo tributario** (lett. c) con la **presunzione** di valore di cui al co. 6-quater, lett. f), ovvero il **valore massimo** previsto, che contempla un contributo pari ad €1.500,00.

Si precisa, altresì, alla lett. f), che il contributo dovuto per i processi tributari di valore indeterminabile è quello di cui al co. 6-quater, lett. c) (pari ad €120,00, in linea con quanto disposto per il processo civile al co. 1, lett. d).

Si inserisce, infine, un comma 6-bis.1 all'art. 13 D.P.R. 115/2002, che in parte ricalca le disposizioni introdotte dal d.l. 98/2011 al comma 6-bis, lett. e), ora trasigrate in questo nuovo comma. Trattasi delle **sanzioni** previste, nel **processo amministrativo**, qualora il **difensore non indichi** il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata** ed il proprio **recapito fax** ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) ovvero qualora la **parte ometta** di indicare il proprio **codice fiscale** nel ricorso. Tali sanzioni si sostanziano nell'**aumento** della **metà** del **contributo** dovuto, qualora si tratti di ricorso principale, incidentale ed anche i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Si precisa, infine, conformemente al vecchio testo dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, che l'**onere di pagamento** dei suddetti contributi **incombe** in ogni caso **sulla parte soccombente**, «anche se essa non si è costituita in giudizio» e che «la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza». Il rischio di incorrere in una tale sanzione diviene, pertanto, più attuale e l'obbligo di pagamento nasce anche per la parte che non si costituisca in giudizio.

6. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'OBLIGO DI UTILIZZARE IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA PER LE COMUNICAZIONI E MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 2, COMMA 35-TER).

Testo della disposizione:

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax";

b) all'articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La disposizione di cui alla lettera *a*), inserita in sede di conversione, interviene sull'**articolo 125** del **Codice di procedura civile**, rubricato “**Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte**”, modificandone il primo comma.

La disposizione, collocata nel Titolo VI del Libro I, trova applicazione per tutti gli **atti processuali introduttivi** del giudizio, indicati al comma 1, quali «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto» ed aggiunge la prescrizione per il **difensore** di «**indicare** il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata** e il proprio **numero di fax**». La novella si coordina con l'intenzione del Legislatore di agevolare l'utilizzo degli strumenti telematici per le comunicazioni nel processo, già avviata con la legge 263/2005 che è intervenuta modificando l'art. 136 c.p.c., consentendo le comunicazioni a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica.

Le modifiche, pertanto, integrano il processo di semplificazione già avviato, completando altresì le disposizioni di riferimento del D.P.R. 115/2002, che **sanzionano** la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (nonché del proprio numero di fax) con una sanzione per il professionista pari all'**aumento** della **metà** del **contributo** unificato dovuto (cfr. art. 13, co. 3-bis D.P.R. 115/2002).

La lettera *b*) della disposizione, inserita in sede di conversione, aggiunge un quarto comma all'**art. 136 c.p.c.** in materia di “Comunicazioni”, ponendosi in maniera alquanto innovativa. Si inserisce, infatti, l'**obbligo** di **effettuare le comunicazioni** previste al **comma 1** «prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni» nonché di dare «notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione» tramite le modalità di cui al **terzo comma**, ovvero «**a mezzo telefax** o a mezzo **posta elettronica**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

Quella che si riteneva una facoltà per il **cancelliere** diviene, pertanto, un **obbligo** successivamente al 17 settembre 2011, in un'ottica di accelerazione della tempistica processuale e di razionalizzazione e risparmio delle risorse. Il cancelliere, infatti, non si vedrà costretto a **notificare** i c.d. “**biglietti di cancelleria**” presso il domicilio della parte (i.e. lo studio del difensore), del consulente o del testimone, bensì potrà – *rectius*: dovrà – provvedere **a mezzo di telefax o posta elettronica**, che potrà reperire nell'atto introduttivo del giudizio, a norma dell'art. 125 c.p.c. Si rileva, tuttavia, che potrebbero sorgere alcuni problemi per quanto concerne le comunicazioni a soggetti diversi dal difensore, in quanto non si rinviene alcun obbligo normativo nei loro confronti di indicare il proprio recapito fax o di posta elettronica (cfr. sul punto l'art. 91, disp. att. c.p.c., l'art. 191 e 201 c.p.c.), certificata o non certificata che sia.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA: TELEFAX, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E CONTENUTO DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO (ART. 2, COMMA 35-QUATER).

Testo della disposizione:

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";
- b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";
- c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

Le disposizioni di cui alle lett. a) e b), inserite in sede di conversione, si coordinano con le modifiche introdotte dal d.l. 98/2011 e da altre norme del d.l. 138/2011, come modificati in sede di conversione, che introducono anche nel **giudizio tributario** l'**obbligo** per il **professionista** di indicare nell'atto introduttivo del giudizio il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata**. Si inserisce, pertanto, tale incombenza tra gli elementi necessari del ricorso specificando, tuttavia, con la modifica del comma 4 dello stesso articolo, che alla mancata indicazione (dell'indirizzo di posta elettronica certificata, così come del codice fiscale) non consegue inammissibilità del ricorso. Unica **sanzione** prevista, pertanto, è quella di cui all'art. 13, co. 3-bis D.P.R. 115/2002, che contempla un **aumento del contributo** unificato pari alla metà. Non si introducono nuovi casi di nullità degli atti processuali, bensì si tende a razionalizzare ed a semplificare il processo tributario mediante la previsione di sanzioni di carattere pecuniario a carico del professionista poco accorto, che non adempie agli obblighi derivanti dalla legge i quali, tuttavia, non inficiano gli effetti processuali dell'atto.

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lett. c), si inserisce un ulteriore periodo all'art. 22, co. 1 d.lgs. 546/1992, ove si prevede l'**obbligo** per il difensore di **depositare la nota di iscrizione al ruolo**, coerentemente con l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario di cui all'art. 13, co. 6-*quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dal d.l. 98/2011. Si indicano gli **elementi** che la nota di iscrizione deve contenere, quali «l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso». Da segnalare la **mancata previsione di sanzioni** qualora non vengano rispettate le previsioni di cui alla disposizione in esame. Tuttavia, basti ricordare che tali dati devono essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità, ad eccezione della dichiarazione relativa al valore della controversia (cfr. art. 13, co. 6, secondo periodo D.P.R. 115/2002), che comporta una presunzione di valore che comporta l'attrazione della controversia nella fascia di valore più alta (i.e. art. 13, co. 6-*quater*, lett. f).

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ED ALLA CELERE DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADOZIONE DEI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI E PRECISAZIONE IN MERITO ALL'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (ART. 2, COMMA 35-QUINQUIES).

Testo della disposizione:



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

La disposizione di cui alla lett. a), inserita in sede di conversione, modifica l'art. 37, co. 3 e 7 del d.l. 98/2011, intervenendo sulle "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie". Da un lato **si rinvia al 31 ottobre 2011**, anziché al 5 settembre u.s. («sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»), il **termine** per l'**adozione del programma** per la «**gestione dei procedimenti** civili, amministrativi e tributari pendenti», in modo da consentire ai capi degli uffici giudiziari una più accurata valutazione degli obiettivi da raggiungere, anche considerando il parere dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Dall'altro lato, con la modifica del co. 7 dello stesso provvedimento, si specifica che le **controversie instaurate**, da considerare **ai fini dell'aumento del contributo** unificato, sono costituite dai «**procedimenti iscritti a ruolo ... alla data di entrata in vigore del presente decreto**», escludendo pertanto l'obbligo di corresponsione del maggior importo – o di quello eventualmente non dovuto – per i procedimenti già pendenti dinanzi agli uffici giudiziari.

Ulteriore modifica, contenuta nella presente disposizione, concerne l'art. 39, co. 4 d.l. 98/2011, rubricato "Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria". Al fine di supplire ad una eccezionale vacanza di posti presso le commissioni tributarie – individuati in circa 960 – già si prevedeva nel provvedimento del luglio u.s. l'esperimento di apposite procedure di nomina dei componenti delle commissioni, ex art. 9 d.lgs. 545/1992. Con la disposizione in esame, si provvede a specificare che gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 545/1992 cui sono riservati tali concorsi, sono «i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi». La disposizione di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) già citata, infatti, prevede la possibilità di nomina a giudice di commissione tributaria provinciale anche di magistrati a riposo. Sebbene già nel d.l. 98/2011 si facesse riferimento a tale categoria con la specificazione «in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni», con il d.l. 138/2011, modificato in sede di conversione con l. 148/2011, si è precisato che solamente i magistrati non collocati a riposo potranno partecipare all'espletamento delle procedure di nomina considerate.

9. SANZIONI A CARICO DELLA PARTE A FRONTE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO (ART. 2, COMMA 35-SEXIES).

Testo della disposizione

All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

La disposizione, inserita in sede di conversione, inasprisce ancor più le reazioni dell'ordinamento a fronte della mancata partecipazione al procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, arricchendo il disposto dell'art. 8, comma 5, di un'ulteriore ipotesi sanzionatoria.

La disposizione già consentiva al giudice di valutare come argomento di prova (116, comma 2, c.p.c.) nel successivo giudizio «la **mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione**»; la novella operata con la legge in commento addirittura prevede la **condanna** della parte al «**versamento** all'entrata del bilancio dello Stato di una **somma** di importo corrispondente al **contributo unificato** dovuto per il giudizio».

La disposizione trova applicazione con riferimento ai tre tipi di mediazione considerati dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e, dunque, alle ipotesi di mediazione:

- «**obbligatoria**» (comma 1);
- **su invito** del giudice (comma 2);
- prevista da **clausole** contenute in contratti, statuti o atti costitutivi (comma 6).

La sanzione si applica alla parte che, invitata al procedimento, non vi partecipi senza giustificato motivo e che, successivamente, si costituisca, come attore o come convenuto in giudizio.

Sintetizzato il contenuto, non può mancare una valutazione critica della disposizione che introduce un ulteriore meccanismo di coercizione alla partecipazione al procedimento di mediazione introdotto nel 2010. La legittimità costituzionale dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, difatti, passa necessariamente attraverso l'assoluta libertà di elezione degli stessi. La previsione di meccanismi di coazione indiretta quali la valutazione del contegno extraprocessuale della parte in sede di decisione della causa (art. 8, comma 5, prima parte), le condanne conseguenti alla mancata accettazione della proposta del difensore (art. 13) e, da ultimo, alla mancata partecipazione al procedimento (art. 8, comma 5, prima parte) costituiscono elementi che – sia pur in maniera indiretta e perciò solo più subdola – rendono più difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall'art. 24 della Costituzione.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (ART. 2, COMMA 35-SEPTIES).

Testo della disposizione

35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";*
- b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado".*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Le disposizioni, inserite in sede di conversione, introducono modifiche all'art. 8 d.lgs. 545/1992, in materia di “**incompatibilità**” con la **qualifica** di **componente** di **commissione tributaria**. Trattasi di una disposizione integrativa delle modifiche già intervenute con il d.l. 98/2011, che hanno innovato la materia razionalizzando la vecchia ipotesi di incompatibilità di cui alla lett. *m*) («coniugi e parenti fino al secondo grado o affini in primo grado che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera *i*) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione») con l'introduzione di una lettera *m-bis*) («coloro che sono **iscritti in albi professionali**, elenchi, ruoli») e di un comma 1-*bis*, relativo a «coloro che, iscritti in albi professionali, **esercitano**, anche in forma non individuale, le **attività individuate** nella **lettera i**) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione ove ha sede la commissione tributaria».

Con la disposizione in esame, si provvede a specificare che versano in ipotesi di incompatibilità i soggetti di cui alla lettera *m-bis*) che «esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera *i*)», provvedendo a delimitare il campo dei professionisti interessati dal campo di applicazione della disposizione. Solamente ove esercitino consulenza tributaria, detengano scritture contabili, redigano bilanci ovvero svolgano attività di «consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o di associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori» risentiranno dell'applicazione della normativa in esame.

L'ambito di applicazione di tale disposizione risulta essere estremamente ampio e dai confini nel del tutto certi. A fronte dell'obiettivo di rafforzare le cause di incompatibilità, infatti, occorre sottolineare l'ampiezza dello spettro di attività di cui alla lett. *i*) della citata norma, in cui coesistono ipotesi relative a consulenze in materia tributaria, assistenza o rappresentanza anche nelle controversie che rivestano tale carattere. Può risultare, pertanto, difficile identificare tali ipotesi nel caso concreto, in quanto non si specifica con precisione quali attività di consulenza possano integrare la fattispecie in esame. Non si tiene conto, infatti, del carattere trasversale di determinate materie che possono interagire con il diritto tributario, in quanto potrebbe risultare difficoltosa la distinzione tra mera consulenza giuridica e consulenza tributaria *tout court*, né si rammenta l'ipotesi del professionista che abbia prestato tale attività in epoca piuttosto risalente, stante il riferimento contenuto all'esercizio «in modo saltuario» contenuto nella citata lett. *i*)⁴.

Con la modifica dei periodi di cui al co. 1-*bis*, invece, si è provveduto alla riduzione del grado di parentela che comporta il versare in ipotesi di incompatibilità per i giudici tributari: dal terzo grado si è scesi al secondo, coerentemente all'impostazione della disposizione abrogata di cui alla lett. *m*).

11. IMPOSTA DI BOLLO SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO (ART. 2, COMMA 35-OCTIES).

⁴ Occorre tenere a mente, sul punto, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato: v., da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1740, che ribadisce l'estrema latitudine della formula adottata dal legislatore ed esclude la necessità di verificare in concreto se il contenuto qualitativo o la continuità nello svolgimento dell'attività di consulenza e assistenza tributaria compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice, poiché tale verifica si considera propria dei soli istituti della ricsuzione e dell'astensione del giudice.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Testo della disposizione

35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

La disposizione, inserita in sede di conversione, introduce un'**imposta di bollo** sui **trasferimenti** di denaro all'**estero**, pari al **2 per cento dell'importo trasferito**, sui trasferimenti di denaro effettuati all'estero. Il campo di applicazione della disposizione sembrerebbe risultare piuttosto ampio, considerata l'ampiezza degli intermediari finanziari considerati – istituti bancari, agenzie “*money transfer*” nonché gli «altri agenti in attività finanziaria» – nonché la previsione, in ogni caso, di un prelievo minimo pari ad €3,00.

Occorre tuttavia ridimensionare la portata della disposizione, in quanto si specifica che tale «imposta **non è dovuta** per i **trasferimenti** effettuati dai **cittadini** dell'**Unione** europea nonché per quelli effettuati **verso i Paesi** dell'**Unione** europea». Si prevede, pertanto, non solo che i cittadini europei non siano soggetti a tale imposta di bollo, bensì l'esclusione dal campo di applicazione della normativa anche per i cittadini non comunitari che effettuino trasferimenti di denaro verso un Paese dell'Unione. Se si considera, infine, l'**ulteriore** ipotesi di **esenzione** prevista per i «trasferimenti effettuati da soggetti muniti di **matricola INPS** e **codice fiscale**», si trae conferma della volontà del Legislatore di combattere il lavoro irregolare, cui l'applicazione della disposizione sembra limitata.

12. SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI INDEBITA PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 331, 332 E 333 DELLA L. 266/2005 (C.D. BONUS BEBÈ) (ART. 6, COMMA 6-BIS).

Testo della disposizione:

“6-bis . Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.”

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, prevede un meccanismo di **gestione** dell'**arretrato** relativo ai procedimenti per **indebita percezione** del cd. “**bonus bebè**”, con particolare riferimento all'assenza delle condizioni reddituali richieste per l'erogazione del contributo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La disposizione prevede che **non si applichino** le relative **sanzioni** se, entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione, le **somme indebitamente percepite** vengano **restituite** all'**erario**. Per la durata del predetto termine restano **sospesi** i **procedimenti** penali ed amministrativi eventualmente avviati. I medesimi procedimenti si **estinguono** a seguito dell'avvenuta **tempestiva restituzione** delle somme.

La dizione “procedimenti **penali**” deve intendersi riferita tanto alla fase propriamente processuale - che va soggetta ad estinzione vera e propria quanto al procedimento in senso stretto (indagini preliminari), che va invece soggetto ad immediata archiviazione. La dizione “procedimenti **amministrativi**” – di per sé generica ed impropriamente formulata - può riferirsi tanto al procedimento amministrativo di accertamento o contestazione dell'indebita percezione – che si estingue con gli opportuni provvedimenti in autotutela – quanto al relativo giudizio instaurato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente (Commissione tributaria, per l'eventuale impugnazione di cartella recante richiesta di restituzione dell'indebito).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ALLEGATO N. 1

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

(artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002, come modificati dal d.l. 138/2011, convertito con modifiche dalla l. 148/2011)

Art. 13, co. 3-bis e co. 6-bis.1 – Il **contributo unificato** dovuto è sempre **aumentato della metà** ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) e il proprio numero di **fax** (ai sensi degli artt. 126, co. 1 c.p.c., 16, co. 1-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero qualora la parte ometta di indicare nell'atto introduttivo del giudizio (o nel ricorso) il **codice fiscale**.

PROCESSO CIVILE

Imposta di bollo a titolo di anticipazioni forfetarie pari ad **€8,00** per le controversie di valore superiore ad €1.100

Valore della lite / Materia	C.U.	C.U. precedente
Procedimenti con valore fino a €1.100,00 nonché: Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>superiore</u> ad €31.884,48 Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (separazioni consensuali) e di cui all'art. 4, co. 16 l. 898/1970 (divorzi congiunti) Esecuzioni mobiliari di valore inferiore ad €2.500,00	€ 37,00	€ 33,00
Procedimenti con valore da €1.101,00 a €5.200,00 nonché: Volontaria giurisdizione Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II, Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 l. 898/1970 (divorzi contenziosi)	€ 85,00	€ 77,00
Procedimenti con valore da €5.201,00 a €26.000,00 nonché: Processi di competenza del giudice di pace di valore indeterminabile	€ 206,00	€ 187,00
Procedimenti con valore da €26.001,00 a €52.000,00 nonché: Processi civili di valore indeterminabile	€ 450,00	€ 374,00
Procedimenti con valore da €52.001,00 a €260.000,00	€ 660,00	€ 550,00
Procedimenti con valore da €260.001,00 a €520.000,00	€ 1.056,00	€ 880,00
Procedimenti con valore oltre €520.000,00 nonché Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 2 (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.466,00	€ 1.221,00
Esecuzioni immobiliari	€ 242,00	€ 220,00
Altri processi esecutivi	€ 121,00	€ 110,00
Opposizione agli atti esecutivi	€ 146,00	€ 132,00
Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>inferiore</u> ad €31.884,48	Esenti	Esenti
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>superiore</u> ad €31.884,48	C.U. ridotto del 50%	Esenti
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento)	€ 740,00	€ 672,00



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Per **ricorsi** si intendono sia quello principale che quello incidentale, nonché tutti i motivi aggiunti che introducono domande nuove (art. 13, co. 6-bis.1, ultimo periodo T.U. 115/2002).

Materia del ricorso	C.U.	C.U. precedente
Processi amministrativi ordinari	€ 600,00	€ 500,00
Ricorsi in materia di accesso agli atti (art. 116 d.lgs. 104/2010), ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005 Ricorsi avverso il silenzio (art. 117 d.lgs. 104/2010) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	€ 300,00	€ 250,00
Ricorsi in materia di pubblico impiego	C.U. civile ridotto del 50%	Esente
Riti abbreviati relativi a speciali controversie di cui al Libro IV, Titolo V del codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010): provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate ad opere pubbliche, provvedimenti del Comitato olimpico o delle federazioni sportive.	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 119 co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 104/2010), nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Ricorso straordinario al Capo dello Stato e altri casi non previsti (quali controversie di valore indeterminabile)	€ 600,00	Esente

PROCESSO TRIBUTARIO

Valore della lite	C.U.
Fino a €2.582,28	€ 30,00
Da €2.582,29 a €5.000	€ 60,00
Da €5.001 a €25.000 nonché Controversie tributarie di valore indeterminabile	€ 120,00
Da €25.001 a €75.000	€ 250,00
Da €75.001 a €200.000	€ 500,00
Oltre €200.000 nonché: Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 3-bis (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.500,00

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

TESTO CONSOLIDATO DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATE DAL D.L. 138/2011, COME CONVERTITO DALLA L. 148/2011

Legenda: le modifiche sono indicate in **grassetto**
le disposizioni abrogate sono ~~barrate~~.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 13. (L) Importi.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
- c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e ~~amministrativi~~ di valore indeterminabile;
- e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e **il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16**, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. [Comma abrogato dal numero 3) della lettera c) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.].

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). **Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f);**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. ~~I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.~~

6-bis.1 Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. **Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.**

Ufficio studi
Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

ART. 136. Delle comunicazioni e delle notificazioni

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.

ART. 81-BIS DISP. ATT. C.P.C. Calendario del processo

~~Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.~~ **Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.**

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Capo II

I componenti delle commissioni tributarie

ART. 8 Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

~~f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;~~

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; ⁽²³⁾

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

~~m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.~~

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, **ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).**

1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i ~~parenti fino al terzo grado~~ **parenti fino al secondo grado** o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i ~~parenti fino al terzo grado~~ **parenti fino al secondo grado** o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413

Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale
Introduzione del giudizio

ART. 18 *Il ricorso*

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) della commissione tributaria cui è diretto;

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale **e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;**

c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12,

Ufficio studi

Via del Governo Vecchio, 3 – Roma

tel. 06.977488 – fax 06.97748829

ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e **all'indirizzo di posta elettronica certificata**, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

ART. 22 *Costituzione in giudizio del ricorrente*

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. **All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.**

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente .

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 23 dicembre 1996, n. 662

Capo III

Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

ART. 12 *Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto*

[...]

2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'*articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.

[...]



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28

Attuazione dell'articolo 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Capo II

Del procedimento di mediazione

ART. 8 *Procedimento*

[...]

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. **Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.**

DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 2011, N. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Titolo II

Disposizioni per lo sviluppo

ART. 37 *Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*

[...]

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato ~~entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **entro il 31 ottobre 2011** e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ~~alle controversie instaurate~~ **ai procedimenti iscritti a ruolo**, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[...]

ART. 39 *Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria*

[...]

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di cui al citato *articolo 11*, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. **Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.**

[...]

Ufficio studi

Via del Governo Vecchio, 3 – Roma
tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it